

**3981 - Sanzioni ai proprietari e/o ai conducenti dei veicoli relativamente alla revisione**

Aggiornato al 07/07/2015

**AUTORE**

- Protospataro dott. Giandomenico - funzionario di Polizia stradale
- Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico DTT

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente.

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 80.

**CONTENUTO****Sommario:**

- 3981.0 QUADRO GENERALE
- 3981.1 CIRCOLAZIONE DI VEICOLO CON REVISIONE NON REGOLARE
  - 3981.1.1 Sospensione dalla circolazione del veicolo
- 3981.2 CIRCOLAZIONE DI VEICOLO CON ESITO SFAVOREVOLE DELLA REVISIONE
- 3981.3 CIRCOLAZIONE DI VEICOLO SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI OMESSA REVISIONE
- 3981.4 PRODUZIONE O ESIBIZIONE DI FALSA ATTESTAZIONE DI REVISIONE
- 3981.5 CIRCOLAZIONE DI VEICOLO IN AUTOSTRADA CON REVISIONE NON REGOLARE
- 3981.6 CIRCOLAZIONE DI MACCHINA AGRICOLA O OPERATRICE CON REVISIONE NON REGOLARE

**3981.0 QUADRO GENERALE**

Le sanzioni attinenti alla revisione dei veicoli che interessano il proprietario e/o il conducente del veicolo, si possono così sintetizzare (12):

Norma violata	Sanzione principale	Sanzioni accessorie
<b>Circolazione di veicolo con omessa revisione periodica o straordinaria</b>		
Art. 80 - c. 14	pecuniaria	sospensione del veicolo alla circolazione mediante annotazione sul documento di circolazione da parte dell'organo accertatore
<b>Circolazione di veicolo con ripetuta omissione di revisione</b>		
Art. 80 - c. 14	pecuniaria	sospensione del veicolo dalla circolazione mediante annotazione sul documento di circolazione da parte dell'organo accertatore
<b>Circolazione di veicolo sospeso dalla circolazione</b>		
Art. 80 - c. 14	pecuniaria piuttosto elevata	fermo veicolo per 90 gg
<b>Uso di falsa attestazione di revisione</b>		
Art. 80 - c. 17	pecuniaria	ritiro carta di circolazione
In caso di reiterazione della violazione si applica la sanzione accessoria della confisca del veicolo.		

**3981.1 CIRCOLAZIONE DI VEICOLO CON REVISIONE NON REGOLARE**

La circolazione di veicoli non sottoposti alla prescritta visita di **revisione periodica, annuale o singola** (1) comporta l'applicazione della (6):

- **sanzione amministrativa principale** del **pagamento** di una somma. Tale sanzione è raddoppiata in caso di revisione omessa più di una volta in relazione alle scadenze previste per la categoria del veicolo;
- **sospensione del veicolo dalla circolazione** fino all'effettuazione della revisione (5). È tuttavia **consentita la circolazione del veicolo** per:

- raggiungere il luogo di residenza, di abituale stazionamento del conducente ovvero quello in cui intende effettuare la revisione, per la via più breve e nel tempo strettamente necessario e, raggiunta la destinazione indicata sul verbale, il veicolo non potrà più circolare fino al giorno in cui verrà effettuata la visita di revisione (17);
- per recarsi ad effettuare la revisione (v. inPratica 3981.1.1).

Il provvedimento di **sospensione** è **costituito** dalla specifica **annotazione**, da parte dell'organo accertatore, sul documento di circolazione che non viene più ritirato (v. inPratica 3981.1.1);

- **fermo amministrativo del veicolo oltre alla sanzione pecuniaria**, qualora si circoli in autostrada.

Per i termini entro cui deve essere effettuata la revisione e le deroghe si fa rinvio ad altra parte (v. inPratica 3915).

**3981.1.1 Sospensione del veicolo dalla circolazione**

A seguito della contestazione di omessa revisione ai sensi dell'art. 80 CDS non è più previsto il ritiro del documento di

circolazione per l'invio dello stesso al competente UMC.

L'organo accertatore provvede a **sospendere dalla circolazione il veicolo non in regola con la revisione** apponendo sul documento di circolazione l'indicazione dell'Ufficio da cui dipende seguita dalla dicitura "... *veicolo sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della visita di revisione. Verbale n. .... del .....*" (14). La dicitura è accompagnata dalla data di inizio del periodo di sospensione dalla circolazione e dalla sottoscrizione dell'operatore di polizia procedente (13) e, nel verbale di contestazione, viene annotata l'autorizzazione a raggiungere il luogo di residenza, di abituale stazionamento ovvero quello in cui intende effettuare la revisione, per la via più breve e nel tempo strettamente necessario, specificando che, raggiunta la destinazione indicata, il veicolo non potrà più circolare fino al giorno in cui verrà effettuata la visita di revisione (17).

La nuova procedura riguarda (13):

- carta di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi,
- certificato di circolazione dei ciclomotori,
- ogni altro documento di circolazione di veicoli a motore.

Al veicolo sospeso dalla circolazione è tuttavia consentito di recarsi presso un centro revisioni autorizzato o un UMC per effettuare la prescritta revisione. In questo caso il conducente deve essere munito ed esibire all'organo di polizia su strada (13):

- **ricevuta di prenotazione** della visita di revisione nella medesima giornata presso l'UMC, ovvero
- **attestazione o altra documentazione** dalla quale possa evincersi che si sta recando presso un centro revisioni autorizzato per effettuare la visita di revisione.

### 3981.2 CIRCOLAZIONE DI VEICOLO CON ESITO SFAVOREVOLE DELLA REVISIONE

Qualora sul veicolo sottoposto a visita di revisione siano state riscontrate anomalie (2), l'UMC o il centro revisioni autorizzato appongono sulla carta di circolazione una etichetta (3) autoadesiva contenente l'esito, che, in relazione alla gravità dell'anomalia riscontrata (v. inPratica 3971) potrà essere **SOSPESO** o **RIPETERE** (4).

La **circolazione del veicolo** con esito sfavorevole della revisione:

- è consentita per un mese dalla data della revisione esito "RIPETERE" purché si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza (v. inPratica 3971.2) (15);
- non è consentita fino a nuova visita e prova di revisione in caso di esito "SOSPESO" (v. inPratica 3971.2) (16).

La circolazione del veicolo con esito della revisione **RIPETERE** o **SOSPESO** al di fuori dei casi consentiti comporta l'applicazione (mancata presentazione alla prescritta revisione) di:

- **sanzione amministrativa principale del pagamento** di una somma. Tale sanzione è raddoppiata in caso di revisione omessa più di una volta in relazione alle scadenze previste per la categoria del veicolo;
- **sospensione del veicolo dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione** (5). È tuttavia **consentita la circolazione del veicolo** per recarsi ad effettuare la revisione (v. inPratica 3981.1.1). Il provvedimento di sospensione è costituito dalla specifica **annotazione sul documento di circolazione da parte dell'organo accertatore** (v. inPratica 3981.1.1).

È tuttavia **consentita la circolazione del veicolo** per recarsi ad effettuare la revisione (v. inPratica 3981.1.1).

### 3981.3 CIRCOLAZIONE DI VEICOLO SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI OMESSA REVISIONE

La **circolazione del veicolo sospeso dalla circolazione** a seguito di sanzione per omessa revisione (v. inPratica 3981.1), comporta l'applicazione di (6):

- **sanzione amministrativa principale del pagamento** di una somma,
- **sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni**,
- **sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo in caso di reiterazione delle violazioni**.

È tuttavia **consentita la circolazione del veicolo** per recarsi ad effettuare la revisione (v. inPratica 3981.1.1).

### 3981.4 PRODUZIONE O ESIBIZIONE DI FALSA ATTESTAZIONE DI REVISIONE

La **produzione** o la **esibizione** di falsa attestazione di revisione (11) agli organi competenti comporta l'applicazione (7):

- della **sanzione amministrativa principale del pagamento** di una somma,
- del **ritiro della carta di circolazione**, contenente la falsa attestazione, che va allegata alla informativa per l'AG (5). Al fine di consentire all'UMC l'effettuazione della revisione e la emissione dell'eventuale duplicato della carta di circolazione (10) è opportuno che l'organo accertatore invii una fotocopia, opportunamente vistata, della stessa carta di circolazione.

### 3981.5 CIRCOLAZIONE DI VEICOLO IN AUTOSTRADA CON REVISIONE NON REGOLARE

La circolazione sulle autostrade del veicolo non in regola con la revisione ovvero il cui esito della revisione sia sfavorevole (2) comporta l'applicazione della (8):

- **sanzione amministrativa principale del pagamento** di una somma. Tale sanzione è raddoppiata in caso di revisione omessa più di una volta in relazione alle scadenze previste per la categoria del veicolo;
- **sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo**.

### 3981.6 CIRCOLAZIONE DI MACCHINA AGRICOLA O OPERATRICE CON REVISIONE NON REGOLARE

La circolazione di macchine agricole o operatrici non in regola con la revisione comporta l'applicazione della (9):

- **sanzione amministrativa principale del pagamento** di una somma. Tale sanzione è raddoppiata in caso di revisione omessa più di

una volta in relazione alle scadenze previste per la categoria del veicolo;

- **sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione** (5) del veicolo. Il ritiro della carta di circolazione per fatto di revisione, che, precedentemente alle modifiche introdotte al comma 14 dell'art. 80 CDS dalla legge 29.7.2010 n. 120, avveniva ogniqualvolta si accertava l'omissione della revisione su qualunque veicolo, costituisce ora una ipotesi residuale e sostanzialmente limitata al presente caso.

È stato emanato apposito DI (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali) che impone la revisione di tali categorie di veicoli a decorrere dal **31.12.2015**, secondo **apposito calendario** (v. inPratica 3912.4).

- (1) La **revisione periodica o annuale**, secondo la previsione dell'art. 80 CDS, viene disposta con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che tuttavia devono tenere conto delle cadenze minime fissate dall'Unione europea; attualmente tali cadenze sono state fissate dal DM 6.8.1998 n. 408 per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e dal DM 16.1.2000 per ciclomotori e motoveicoli.

La **revisione singola** viene disposta con apposito provvedimento dall'UMC:

- qualora sorgano dubbi in ordine ai requisiti di sicurezza di circolazione, di rumorosità e di inquinamento prescritti anche a seguito di segnalazione degli organi di polizia;
- segnalazione degli organi di polizia.

- (2) La visita e prova di revisione può avere **esito sfavorevole** a causa di:

- anomalità e/o difetti facilmente eliminabili (**REVISIONE RIPETERE**); in questo caso è consentita la circolazione del veicolo nel mese successivo alla data della visita e prova, previo ripristino dell'efficienza dei dispositivi riscontrati irregolari;
- anomalità e/o difetti che compromettono la sicurezza della circolazione o determinano inquinamento acustico ed atmosferico (**REVISIONE RIPETERE - VEICOLO SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE**); in questo caso il veicolo può recarsi nella medesima giornata in officina per le riparazioni necessarie.

In entrambi i casi il veicolo deve essere sottoposto a nuova visita di revisione dopo l'eliminazione dei motivi che hanno determinato l'esito negativo della revisione.

- (3) Ovvero un timbro se l'UMC non ha ancora attivato le procedure informatiche per la stampa delle etichette autoadesive.

- (4) Nel caso di revisione RIPETERE, si ritiene possa configurarsi la sospensione dalla circolazione solo se non vengano ripristinate le anomalie riscontrate o se il veicolo circoli oltre il termine entro cui deve ripresentarsi a revisione.

I **codici** relativi all'esito RIPETERE indicano le seguenti anomalie:

- 1 -DISPOSITIVI DI FRENATURA (freno a mano, di servizio),
- 2 -STERZO (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico),
- 3 -VISIBILITÀ (vetri, specchietti, lava vetri),
- 4 -IMPIANTO ELETTRICO (proiettori, luci, indicatori),
- 5 -ASSI, PNEUMATICI, SOSPENSIONI,
- 6 -TELAIO (carrozzeria, porte, serrature, serbatoio),
- 7 -ALTRI EQUIPAGGIAMENTI (avvisatore acustico, cinture),
- 8 -EFFETTI NOCIVI (rumori, gas di scarico),
- 9 -IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO (targa, telaio).

- (5) La precedente sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e invio al competente UMC è stata sostituita dalla **annotazione della sospensione dalla circolazione** ai sensi dell'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120 che ha modificato l'art. 80 CDS, comma 14. Stante il generico termine "documento di circolazione" tale procedura è applicabile anche ai certificati di circolazione o di idoneità dei ciclomotori.

- (6) V. art. 80 CDS, c. 14 con le modifiche apportate dalla legge 29.7.2010 n. 120. V. anche circolare 4.1.2000, prot. n. M/2413-39 se pur riferita alla versione dell'art. 80 precedente alle modifiche apportate dalla legge 29.7.2010 n. 120.

- (7) Ai sensi dell'art. 80 CDS, c. 17.

- (8) Vedansi:

- Art. 176 CDS, c. 18;
- circolare 21.3.1995, prot. n. 300/A/28536/105/2.

- (9) Ai sensi dell'art. 111 CDS, c. 6.

- (10) Occorre tuttavia sottolineare che la Corte di cassazione, sez. penale V con sentenza 28.3.1996 n. 756 ha sancito che *"La falsa attestazione di regolare revisione, apposta con timbro, sulla carta di circolazione, non inficia la validità del documento nella sua interezza. Pertanto, è illegittima la confisca del suddetto documento, mentre è sufficiente che da esso venga eliminato, con la sentenza dichiarativa della falsità, la falsa dicitura impressa"*.

- (11) Vedasi la seguente giurisprudenza specifica:

- *Integra il reato di cui all'art. 468 CP (contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione) la contraffazione di un timbro, recante la dicitura "revisione regolare" e "il funzionario M.C.T.C." - formalmente adottata per la certificazione dell'avvenuto espletamento di procedure affidate agli uffici della motorizzazione - in quanto essa, sebbene nel timbro in questione non figuri anche il sigillo dello Stato, è di per sé significativa del fatto che lo strumento è idoneo a rilasciare una timbratura apparentemente proveniente dall'ufficio pubblico competente e attestativa della effettuazione delle procedure ad esso demandate (Cass. pen., sez. V, 14.11.2007 n. 42030).*
- *L'uso di sigillo contraffatto riprodotto la dicitura "regolare revisione" apposta sulle carte di circolazione di determinati automezzi, integra il reato di contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione (art. 468, c. 2 CP) (Cass. Pen., sez. V, 9.11.2009 n. 42621).*
- *A coloro che svolgono l'attività di revisione è riservata la qualifica di pubblici ufficiali in virtù dei poteri certificativi ad essi conferiti dalla legge: integra perciò gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la falsa attestazione sulla carta di circolazione di avvenuta revisione dell'auto (Cass. pen., sez. V, 4.4.2008 n. 14256).*
- *Integra la fattispecie criminosa di falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, nell'ambito dell'attività dell'impresa di autoriparazione concessionaria ex art. 80, c. 8, CDS, attesti falsamente sul libretto di circolazione l'avvenuta revisione con esito positivo di un'autovettura (Cass. pen., sez.*

VI, 22.2.2010 n. 7033).

- (12) Le sanzioni previste dall'art. 80 sono adeguate negli importi ogni biennio ai sensi del comma 3 dell'art. 195 CDS e sono state modificate dall'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120 che modificando l'art. 80 CDS, comma 14 ha sostituito il precedente ritiro della carta di circolazione con il nuovo istituto della **sospensione del veicolo dalla circolazione** fino all'effettuazione della revisione mediante **annotazione sul documento di circolazione** da parte dell'organo accertatore.
- (13) V. circolare 12.8.2010 prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del Ministero degli Interni - Servizio di Polizia Stradale
- (14) V. precisazioni fornite con circolare 16.8.2010 prot. n. 300/A/11337/10/101/3/3/9 del Ministero degli Interni - Servizio di Polizia Stradale.
- (15) Il mese è il termine entro cui occorre ripresentare il veicolo a nuova visita di revisione (v. art. 4 DM 6.8.1998 n. 408).
- (16) V. art. 4 DM 6.8.1998 n. 408.
- (17) V. circolare del Ministero dell'interno - Servizio di Polizia stradale 29.12.2010 prot. n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 che ha infatti previsto che gli Organi di polizia stradale provvederanno ad autorizzare il conducente del veicolo oggetto della sanzione, con annotazione nel verbale di contestazione, a raggiungere il luogo di residenza, di abituale stazionamento ovvero quello in cui intende effettuare la revisione, per la via più breve e nel tempo strettamente necessario, specificando che, raggiunta la destinazione indicata, il veicolo non potrà più circolare fino al giorno in cui verrà effettuata la visita di revisione.

**NOTE 07/07/2015** È prevista la revisione delle macchine agricole e operatrici a decorrere dal 31.12.2015, secondo apposito calendario (v. DI 20.5.2015 - Modificato paragrafo 3981.6).